


CONSIGLI FORENSI

Legittimo il limite dei due mandati (retroattivo)

Cerisano a pag. 27



La Consulta

La Corte costituzionale rende note le motivazioni della sentenza che boccia i ricorsi del Cnf

Niente terzo mandato nei Coa

Il tetto delle due elezioni consecutive vale per le precedenti

DI FRANCESCO CERISANO

Legittimo il divieto di terzo mandato consecutivo per le elezioni degli avvocati ai consigli circondariali forensi. Non c'è nessuna violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.) perché il divieto di terzo mandato consecutivo «favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo forze fresche nel meccanismo rappresentativo e blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza». Ma soprattutto è legittima la norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto legge semplificazioni (dl n. 135/2018 convertito nella legge n. 12/2019) secondo cui il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi nei consigli degli ordini circondariali forensi opera anche per i mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha istituito (legge n. 113/2017). La norma è interpretativa e non retroattiva perché conferma, per le candidature future, un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Queste le motivazioni con cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 173/2019 depositata ieri in cancelleria (redattore il giudice **Mario Ro-**

sario Morelli), ha dichiarato infondate le censure mosse dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sulla legge del 2017 e sulla norma interpretativa contenuta nel decreto legge semplificazioni. La decisione della Corte era stata anticipata con un comunicato lo scorso 18 giugno (si veda *ItaliaOggi* del 19/6/2019). La Consulta ha ricordato come il divieto di terzo mandato «consecutivo» (è quindi ammissibile una terza elezione se si è rimasti fermi un giro e nel caso in cui uno dei due precedenti mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni) sia un principio «di ampia applicazione per le cariche pubbliche» essendo stato recepito non solo per le elezioni forensi ma anche per eleggere i membri togati del Csm e i componenti dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché per i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, del Consiglio del notariato, e ancora per l'elezione degli ordini di agronomi, architetti, paesaggisti, assistenti sociali, attuari, biologi, geologi, ingegneri, forestali e psicologi.

La Corte non ha condiviso le ragioni del Cnf che contesta l'analogia fatta dalla Cassazione tra il divieto di terzo mandato consecutivo per le

elezioni forensi e il divieto di terzo mandato per i sindaci. I giudici delle leggi hanno ritenuto che la finalità della norma che circoscrive il diritto di accesso alla carica di consigliere dell'ordine circondariale forense è «valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso alle cariche elettive». Uguaglianza, scrive la Corte, «che sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due o più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato».

Quanto alla norma di interpretazione autentica contenuta nel dl 135/2018 (art. 11-quinquies), la Consulta ha escluso che possa esservi violazione di parametri costituzionali. Secondo la Corte la finalità interpretativa della norma «risponde all'effettiva intenzione del legislatore di eliminare nell'imminenza del rinnovo dei consigli circondariali ogni residua incertezza applicativa in merito al periodo intertemporale di riferimento del limite del doppio mandato, dopo che la soluzione cui era pervenuto al riguardo il Cnf era stata ritenuta non corretta dalle sezioni unite». La norma non è retroattiva perché,

spiega la Consulta, «non regola in modo nuovo fatti del passato (non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento) ma dispone per il futuro, ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura».

«Non ci sono dubbi sulla chiarezza delle motivazioni della sentenza», ha dichiarato il segretario dell'Associazione nazionale forense **Luigi Pansini**. «A questo punto ci aspettiamo un formale passo indietro da parte di tutti gli inleggibili rieletti e che nessuno ricorra a cavilli da azzecagarbugli per aggirare il limite del doppio mandato: in questi mesi abbiamo assistito, fortunatamente non in tutta Italia, a comportamenti bizzarri non rispettosi dell'istituzione rappresentata». Pansini ricorda come le motivazioni della Consulta seguano «la scia di quelle con cui i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza del 19 dicembre 2018, avevano affermato la portata del limite del doppio mandato. Ora è necessario che il Consiglio nazionale forense ponga fine al proliferare del contenzioso elettorale».

—© Riproduzione riservata—